



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 26/10/2022 da:

BONORA ANNA n. Reggio Emilia il 05/11/1971 (c.f. BNRNNA71S45H223S),
residente a Forlì, via Ravennana n. 62, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuel Foschi e
domiciliata presso il di lui studio legale sito a Forlì, Viale Bolognesi n. 19,
con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di
ristrutturazione dei debiti del consumatore;
preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art.
68, comma 2, CCII in persona dei Gestori nominati dott. Marco Drudi e dott. Nicola
Santarelli;
esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore
consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve previamente valutare la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la
completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che la ricorrente è pacificamente
qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale
*“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o
professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi*

regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Si tratta, infatti, di lavoratrice dipendente (attualmente è assunta con contratto a tempo indeterminato come O.S.S. presso l’Azienda USL della Romagna), che non ha mai esercitato impresa commerciale e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che la ricorrente sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte del beneficio dell’esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall’art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell’insolvenza che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L’indebitamento complessivo della ricorrente ammonta a € 30.887,22, di cui € 1.731,88 in via privilegiata ed il resto in via chirografaria.

A fronte di ciò, la ricorrente non è proprietaria di immobili (quello acquistato con l’allora compagno è stato venduto in sede esecutiva nel corso del 2010), è intestataria di un’autovettura, utilizzata per recarsi al lavoro e le esigenze familiari il cui valore può ritenersi trascurabile, trattandosi di auto Opel Adam tg. DA787WC immatricolata nel 2006 e con oltre 145.000 km., ed è titolare di un reddito da lavoro pari a ca. € 20.000 annui, con uno stipendio netto mensile di ca. € 1.400 (peraltro attualmente gravato da pignoramento del quinto per € 263,80 mensili, oltre che dal rimborso rateale di € 100 mensili in favore di La BCC), accreditato sull’unico conto corrente bancario intestato alla ricorrente, acceso presso la filiale di Forlì della banca Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese.

È dunque evidente che, pur a fronte di un’esposizione debitoria contenuta, la ricorrente non sia in grado di far fronte regolarmente a tali obbligazioni con il proprio reddito, avendo a proprio carico anche una figlia minore (l’altra figlia, ora maggiorenne, risulta economicamente indipendente).

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (assenti)
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dei Gestori dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni e finanziamenti che hanno generato la condizione di sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede, come meglio di seguito precisato nell'esame delle origini della stessa.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro

corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona dei Gestori dott. Marco Drusi e dott. Nicola Santarelli, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, da quanto relazionato emerge che lo stesso risale al 2007 ed è ascrivibile alla rottura della relazione sentimentale avviata nel 1998 con Ferchichi Abderrazak Ben Nasib, dalla quale sono nate due figlie, nel 1999 e nel 2006. In seguito all'abbandono della casa familiare da parte del Ferchichi, la ricorrente si è trovata a dover sostenere da sola le spese per il mantenimento delle due figlie senza alcun contributo da parte di quest'ultimo (condannato anche in sede penale per tale fatto). Dopo la rottura della convivenza l'ex compagno ha anche cessato di contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa che, a seguito di pignoramento da parte della banca è stato venduto in sede giudiziale nel corso del 2010. A causa delle difficoltà a liberare l'immobile, la ricorrente, rimasta priva di risorse, è stata aiutata dai Servizi sociali a reperire un alloggio, maturando tuttavia nel frattempo debiti per le spese relative alla procedura di liberazione, tanto che è stata successivamente assoggettata a diversi tentativi di esecuzione forzata da parte dei nuovi proprietari dell'immobile per il recupero di tali spese, con pignoramento dello stipendio (procedura esecutiva RGE 521/2016). Per far fronte alle necessità familiari, la ricorrente ha quindi acceso un primo finanziamento per l'importo di € 18.000 (da rimborsare in 84 rate mensili da 262,95 € ciascuna) con l'allora Banca di Forlì, successivamente più volte rinegoziato, da ultimo ad inizio 2017 con BCC CreditoConsumo spa con debito residuo di € 8.881,94. A fine 2017 è stato acceso un ulteriore prestito al consumo con Compass Banca spa per l'importo di € 17.000 (da rimborsare in 84 rate mensili da 286,77 € ciascuna), con carta di debito collaterale di € 2.500 (48 rate mensili da 75,49 € ciascuna, T.A.E.G.), e quindi nel 2018 un ulteriore finanziamento di € 7.367,68 (84 rate mensili da 128,29 € ciascuna). Entrambi tali finanziamenti sono stati poi chiusi nel corso del 2019, mediante

accensione di un nuovo prestito di € 10.616 (da rimborsare in 84 rate mensili da 174,87 € ciascuna), le cui rate sono andate insolute e hanno determinato il creditore a richiedere un decreto ingiuntivo nel 2021, cui è seguita la notifica del pignoramento presso terzi (NRG. 1336/22 Es. Mob.), che ha determinato il pignoramento de quinto dello stipendio a decorrere dalla mensilità di agosto 2022, per € 263,80 al mese;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale a far fronte ai rimborsi dei finanziamenti assunti per le necessità familiari;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:


Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 5.000, oltre accessori per compenso dell'OCC e dei Gestori, in € 1.513,04 per compenso del legale già compresi gli accessori e in € 201,45 per spese di procedura già sostenute.

In merito al vaglio del merito creditizio i Gestori dell'OCC hanno evidenziato che mentre la BCC, in occasione del primo finanziamento richiesto dalla Bonora, risulta aver tenuto conto del merito creditizio e della sostenibilità del rimborso del finanziamento, non altrettanto avrebbe fatto Compass Banca, atteso che la Bonora, sulla base dei redditi percepiti e del rimborso del precedente finanziamento già in essere, non era in grado di sostenere il rimborso della rata mensile di € 174,87.

Si riporta di seguito il prospetto esplicativo con il conteggio predisposto dall'OCC sulla base di quanto previsto dall'art. 68, co. 3, CCII. _____



	Descrizione	Finanziamento La BCC (feb-2017)	Finanziamento Compass Banca (gen-2019)	Note
a)	Reddito mensile disponibile da CU/730/mod. redditi PF anno precedente l'accensione del finanziamento	€ 1.284,31	€ 1.295,46	(reddito complessivo - imposta netta) / 13
	<u>a detrarre:</u>			
b)	Importo figurativo dell'assegno sociale mensile INPS	€ 914,06	€ 924,12	448,07 €/mese per il 2016 e 453 €/mese per il 2018
(c-a-b)	Disponibilità liquida residua mensile per i finanziatori	€ 370,24	€ 371,34	
	<u>a detrarre:</u>			
d)	Rata mensile del finanziamento La BCC	€ 233,53	€ 233,53	
e)	Rata mensile del finanziamento Compass Banca	€ -	€ 174,87	
(f-c-d-e)	Disponibilità liquida residua	€ 136,71	-€ 37,06	

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dalla ricorrente prevede sostanzialmente di apportare, nell'arco di durata previsto in 5 anni, una somma complessiva di € 14.000 attraverso versamenti mensili, con sospensione delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento presso terzi RGE 1336/2022, da canalizzare in un conto corrente gestito dai Gestori e da ripartire tra i creditori, con previsione di integrale pagamento dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati e di soddisfacimento nella misura del 16,18% dei chirografari.

Si riporta di seguito il prospetto dei creditori e dei pagamenti previsti nel piano.

Creditore	Debito complessivo (valore nominale)	categoria			a)	b)	a+b)
		prededuzione	privilegio	chirografario	Debito da soddisfare integralmente (100%)	Debito da soddisfare parzialmente (16,18%)	Totale somme ripartite in arco piano
Drudi dott. Marco / Gestore Crisi	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ -	€ -	€ 2.537,60	€ -	€ 2.537,60
Santarelli dott. Nicola / Gestore Crisi	€ 2.281,45	€ 2.281,45	€ -	€ -	€ 2.281,45	€ -	€ 2.281,45
O.C.C. Romagna	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ -	€ -	€ 1.220,00	€ -	€ 1.220,00
Foschi Avv. Emanuel	€ 1.513,04	€ 1.513,04	€ -	€ -	€ 1.513,04	€ -	€ 1.513,04
Alea ambiente spa	€ 1.114,74	€ -	€ 48,48	€ 1.066,27	€ 48,48	€ 172,53	€ 221,01
Comune di Forlì	€ 216,34	€ -	€ 137,36	€ 78,98	€ 137,36	€ 12,78	€ 150,14
Compass Banca spa	€ 10.598,91	€ -	€ -	€ 10.598,91	€ -	€ 1.715,02	€ 1.715,02
Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese	€ 4.218,75	€ -	€ -	€ 4.218,75	€ -	€ 682,64	€ 682,64
BCC CreditoConsumo spa	€ 8.881,94	€ -	€ -	€ 8.881,94	€ -	€ 1.437,19	€ 1.437,19
ENEL Energia spa	€ 749,15			€ 749,15	€ -	€ 121,22	€ 121,22
Olimpia srl unipersonale (Gruppo Sinergy)	€ 284,82	€ -	€ -	€ 284,82	€ -	€ 46,09	€ 46,09
FIRE spa (mandataria TIM spa)	€ 552,21	€ -	€ -	€ 552,21	€ -	€ 89,35	€ 89,35
Regione Emilia-Romagna	€ 606,52	€ -	€ 606,52	€ -	€ 606,52	€ -	€ 606,52
Start Romagna spa	€ 1.714,32	€ -	€ -	€ 1.714,32	€ -	€ 277,40	€ 277,40
Agenzia delle Entrate	€ 939,52	€ -	€ 939,52	€ -	€ 939,52	€ -	€ 939,52
Fondo rischi generico	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 161,81	€ 161,81
TOTALE	€ 38.429,31	€ 7.552,09	€ 1.731,88	€ 29.145,35	€ 9.283,97	€ 4.716,03	€ 14.000,00

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori per le successive valutazioni.

Vista la specifica richiesta della debitrice, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, va disposta la sospensione dei seguenti procedimenti esecutivi:

pignoramento presso terzi RGE 1336/2022 notificato da Compass Banca.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato in data 26/10/2022 da **BONORA ANNA** n. Reggio Emilia il 05/11/1971 (c.f. BNRNNA71S45H223S), residente a Forlì, via Ravennana n. 62

dispone

che a cura dei Gestori dell'OCC la proposta ed il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati in versione integrale nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all'esito del procedimento le procedure esecutive di seguito indicate:

- pignoramento mobiliare presso terzi RGE 1336/2022

dispone

fino all'esito del presente procedimento, il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti

garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura da parte dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che i Gestori dell'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentita la debitrice, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferiscano al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi al Gestore dell'OCC e alla ricorrente.

Così deciso a Forlì il 25 novembre 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca